

Prot. N° 20190001282

Circolare 2019-018

Cat. G. rif. \*\*\*

Potenza, 7 ottobre 2019

A tutte/i le/gli iscritte/i all'Albo degli Psicologi  
della Basilicata  
LORO RECAPITI

## **ELEZIONI PER IL NUOVO CONSIGLIO REGIONALE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA BASILICATA QUADRIENNIO 2020 - 2023**

**AVVISO di convocazione ex Art. 2 DPR 221/2005**

**Si comunica che In data 17 settembre 2019 la Presidente del Consiglio dell'Ordine Regionale degli Psicologi della Basilicata,**

- VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56;
- VISTO l'art.1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
- VISTO il DPR 221/05;
- PRESO ATTO che, in osservanza del disposto dell'art. 2, comma 5, del DPR n. 221/05 alla data di indizione delle elezioni (17 settembre 2019) risultano iscritti all'Albo degli Psicologi della Basilicata N° **749** psicologi, di cui 749 iscritti alla sezione A e **0** iscritti alla sezione B; per un totale di n. 749 **elettori aventi diritto**
- PRESO ATTO che, in base a quanto previsto dall'art.2, comma 1 del DPR 221/2005, e alla tabella di cui all'allegato 1 dello stesso DPR, il numero dei Consiglieri da eleggere è pari a 11 **tutti appartenenti alla sezione A non essendo presente alcun iscritto alla Sezione B;**

**ha indetto**

le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi della Basilicata, così come sovraesposto e come indicato dal DPR 221/05 con le modalità procedurali ivi previste.

La presente comunicazione costituisce avviso di convocazione per l'esercizio dei diritti connessi all'elettorato attivo e passivo ex art. 2, comma 5, del DPR 221/05

- 1) **CONVOCAZIONE DEGLI ELETTORI** (*Luogo date e orari di votazione*) - La prima votazione si svolgerà presso la sede dell'Ordine sita in **Via della Chimica, 61 – POTENZA** nei giorni seguenti :
- **16 Novembre 2019** dalle ore 9:00 alle ore 17:00
  - **17 Novembre 2019** dalle ore 9:00 alle ore 17:00

qualora alle ore 17:00 del giorno 17 novembre 2019 non abbia votato almeno un quarto degli aventi diritto, si procederà alla seconda votazione che avrà inizio ,sempre presso la sede dell'Ordine sita in **Via della Chimica, 61 – POTENZA**, nei giorni e negli orari di seguito indicati:

- **23 novembre 2019** dalle ore 9:00 alle ore 17:00
- **24 novembre 2019** dalle ore 9:00 alle ore 17:00

La presente costituisce avviso di convocazione anche per la seconda votazione

La necessità di procedere alla seconda votazione verrà comunicata tempestivamente sul sito internet dell'Ordine [www.ordpsicobas.it](http://www.ordpsicobas.it).

- 2) **NUMERO DEGLI ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE** – Il numero degli iscritti all'albo degli Psicologi della Basilicata alla data di indizione delle elezioni è superiore a **500** e, pertanto, Il numero dei consiglieri da eleggere sarà pari a **11** tutti appartenenti alla sezione A ai sensi di quanto previsto dalla Tabella ex Art. 2 Comm2 DPR 221/2005 Allegato 1);
- 3) **PROCEDURE ELETTORALI** – Si riportano gli articoli delle disposizioni che regolano le procedure elettorali :
- art.2, commi 4, 5, 6, del DPR 221/05;
  - art. 20, commi 1, 2, 7, 8, 9, 11, 13; della Legge N° 56/1989
  - art. 21, commi 2 e 3; art. 22, commi 1, 3 e 4; delle Legge N° 56/1989
  - artt. 24 e 25 della legge n. 56/1989.
- 4) **VOTO PER CORRISPONDENZA** - E' ammessa la votazione per corrispondenza. Ove intenda avvalersi di tale facoltà, l'elettore deve richiedere alla segreteria dell'Ordine, per iscritto, la trasmissione delle schede per la votazione allegando alla domanda **copia di documento di riconoscimento in corso di validità**. La richiesta può essere fatta direttamente all'Ordine negli orari di apertura degli uffici (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13:30 il lunedì e il mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 o inviata tramite posta, telefax o posta elettronica. Non saranno ritenute valide le richieste pervenute prive della fotocopia del documento di identità. In caso di voto per corrispondenza, l'elettore dopo aver votato, secondo le istruzioni inviate unitamente alla scheda stessa, dovrà trasmettere la scheda inserendola nella **busta fornita dall'Ordine sulla quale deve essere apposta la firma del votante autenticata nelle forme previste dalla Legge**. Si precisa che, in caso di voto per corrispondenza, la scheda contenuta nell'apposita busta con firma autenticata, deve pervenire alla segreteria entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 17 novembre 2019 (Termine perentorio coincidente con la data l'ora di chiusura delle votazioni in prima convocazione).
- 5) **CANDIDATURE** – Per quanto sopra, le candidature sono presentate nei modi stabiliti dall'art. 38 del DPR n. 445/2000 a **mezzo PEC**, a mezzo Raccomandata postale oppure direttamente alla segreteria dell'Ordine nei giorni e negli orari di apertura degli uffici (*apertura mattutina dal*

*lunedì al sabato (\*) dalle ore 9:00 ore 13:30 apertura pomeridiana : il Lunedì e il Mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 18:00) entro il giorno **27 ottobre 2019** alle ore **24:00***

*(\*) eccezionalmente, nel rispetto dei termini di presentazione delle candidature, la segreteria resterà aperta anche nella mattinata di sabato fino alle ore 13:30).*

La candidatura dovrà essere firmata e accompagnata, in ogni caso, da una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. La diffusione dell'elenco completo dei candidati sarà assicurata mediante pubblicazione, dal 28 ottobre 2019, sul sito internet dell'Ordine ([www.ordpsicobas.it](http://www.ordpsicobas.it)) nonché presso il seggio per l'intera durata delle elezioni.

- 6) **QUORUM PER LA VALIDITA' DELLE VOTAZIONI** – In considerazione di quanto previsto dall'Art. 20 comma 11 della legge 56/1989, per la validità delle votazioni è necessario:
- I. per la prima votazione, che abbiano votato almeno **188** iscritti pari ad almeno 1/4 (un quarto) degli aventi diritto;
  - II. per la seconda votazione, che abbiano votato almeno **75** iscritti pari ad almeno 1/10 (un decimo) degli aventi diritto;
  - III. nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum della prima convocazione sarà data tempestiva comunicazione sul sito internet dell'Ordine [www.ordpsicobas.it](http://www.ordpsicobas.it) e si procederà senza ulteriore avviso alla votazione in seconda convocazione.



La Presidente  
(D.ssa Luisa Langone)  
*Luisa Langone*

N° 1 allegato:

- 1) *Norme di legge citate al punto 3 : "Procedure Elettorali"*

## Allegato N° 1 – Articoli di legge citati tra le “Procedure Elettorali”

### **DPR 221 del 25 Ottobre 2005**

Disposizioni in materia di procedure elettorali dell’Ordine degli Psicologi

#### **Art. 2.**

Composizione ed elezione dei consigli regionali e provinciali dell'ordine degli psicologi

*Omissis*

4. Il voto è esercitato con le modalità di cui agli articoli 20, commi 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12 e 13; 21, commi 2 e 3; 22, commi 1, 3 e 4; 23; 24 e 25 della legge 18 febbraio 1989, n. 56. La prima votazione inizia il sessantesimo giorno feriale successivo a quello di indizione delle elezioni. L'eventuale seconda votazione inizia tra il sesto ed il ventesimo giorno successivo alla prima votazione. In caso di mancata indizione delle elezioni spetta al consiglio nazionale indirle. Il presidente del consiglio regionale o provinciale uscente, con il provvedimento di indizione delle elezioni, nomina tra gli elettori non candidati il presidente, il vice-presidente ed almeno due scrutatori del seggio elettorale. Gli elettori esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal presidente del consiglio dell'ordine con il provvedimento di indizione delle elezioni. Le candidature sono indicate al consiglio dell'ordine uscente fino a venti giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso il seggio per l'intera durata delle elezioni. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto alla sezione A è eleggibile. Non sono ammesse nuove candidature nel tempo intercorrente tra la prima e l'eventuale seconda votazione. È fatta comunque salva la facoltà dell'elettore di esprimere il proprio voto per un numero di candidati che non sia superiore ai tre quinti di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.

5. Il consiglio dell'ordine uscente provvede a spedire l'avviso di convocazione a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria o per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. L'avviso, che è comunicato al consiglio nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni dell'albo alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.

6. È ammessa la votazione mediante lettera raccomandata. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, chiusa in una busta sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, al presidente del seggio presso la sede del seggio medesimo. Il presidente del seggio conserva la scheda nella sede del seggio sotto la propria responsabilità. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum previsto per la prima votazione, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda votazione.

*Omissis*

**Legge 56 del 18 Febbraio 1989**  
**Ordinamento della Professione di Psicologo**

**Articolo 20.**

(Elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine)

***((1. Le elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali dell'Ordine si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno)).***

2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221.
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221.
5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221.
6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221.
7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.
8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.
9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.
10. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221.

***((11. Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forma e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il presidente è responsabile del procedimento elettorale. La votazione è valida in prima convocazione quando abbia votato almeno un quarto degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un decimo degli iscritti)).***

12. ***((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))***.
13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

**Articolo 21**

*Composizione del seggio elettorale.*

*Omissis*

2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine.
3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

**Articolo 22.**

*Votazione.*

1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, predeterminato dal Consiglio nazionale con il timbro del consiglio dell'ordine regionale o provinciale degli psicologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

*Omissis*

3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.

#### **Articolo 24.**

##### *Adunanza del consiglio regionale o provinciale dell'ordine - Cariche.*

1. Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il commissario, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del consiglio regionale o provinciale dell'ordine e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di un segretario e di un tesoriere.
2. Di tale elezione si dà comunicazione al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 25. (\*)
3. Per la validità delle adunanze del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età.
4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo.
5. In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi, il voto del presidente

#### **Articolo 25.**

##### *Rinnovo delle elezioni nel consiglio regionale o provinciale dell'ordine.*

1. Il tribunale o la corte d'appello competenti per territorio, ove accolgano un ricorso che investe l'elezione di tutto un consiglio regionale o provinciale dell'ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio stesso, al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia, il quale nomina un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 16. (\*)

=====  
(\* ) AGGIORNAMENTO (7) La L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, ogni riferimento al Ministro di giustizia e al Ministero di grazia e giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute".